



# **CAPITOLATO SPECIALE**

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALESSANDRIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 159 E 215 DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

CIG: 80761390BD





# **SOMMARIO**

**ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONCESSIONE** 

**ARTICOLO 2: AMBITO TERRITORIALE** 

ARTICOLO 3: MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 4: COSTI DEL SERVIZIO

ARTICOLO 5: DURATA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

**ARTICOLO 6: NORME REGOLATRICI DELLA CONCESSIONE** 

**ARTICOLO 7: IMPORTO DELLA CONCESSIONE** 

ARTICOLO 8: CANONE DELLA CONCESSIONE

**ARTICOLO 9: SPECIFICHE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE** 

ARTICOLO 10: RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA DEL VEICOLO

ARTICOLO 11: MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL VEICOLO RIMOSSO

ARTICOLO 12: BLOCCO E SBLOCCO DEL VEICOLO

ARTICOLO 13: OMESSO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO O BLOCCATO

ARTICOLO 14: RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA OVVERO SPOSTAMENTO TECNICO DEI VEICOLI DI OGNI CATEGORIA CHE SI TROVANO IN SOSTA REGOLARE PER ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

ARTICOLO 15: RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI COINVOLTI IN SINISTRO STRADALE





ARTICOLO 16: RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI REATO

ARTICOLO 17: SOCCORSO E TRASPORTO DEI VEICOLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ARTICOLO 18: CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

**ARTICOLO 19: GENERALITA' DEL SERVIZIO** 

ARTICOLO 20: OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 21: MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ARTICOLO 22: OBBLIGHI INERENTI IL PERSONALE DIPENDENTE

ARTICOLO 23: NORME CHE REGOLANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

**ARTICOLO 24: FUNZIONE DI CONTROLLO** 

<u>ARTICOLO 25: TARIFFE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI</u>

**ARTICOLO 26: PERSONALE DEL CONCESSIONARIO** 

**ARTICOLO 27: CAUZIONE DEFINITIVA** 

ARTICOLO 28: RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

ARTICOLO 29: OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI





ARTICOLO 30: COMUNICAZIONE MODIFICAZIONE ASSETTI PROPRIETARI

ARTICOLO 31: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

**ARTICOLO 32: SUBAPPALTO** 

ARTICOLO 33: DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

ARTICOLO 34: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

**ARTICOLO 35: REFERENTI DEL CONCESSIONARIO** 

**ARTICOLO 36: PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** 

ARTICOLO 37: PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI ALESSANDRIA

**ARTICOLO 38: SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE** 

**ARTICOLO 39: FATTURAZIONE E PAGAMENTO** 

**ARTICOLO 40: RECESSO** 

ARTICOLO 41: PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO





ARTICOLO 42: RISOLUZIONE AUTOMATICA IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

ARTICOLO 43: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVO DEI RISCHI DA INTERFERENZE

**ARTICOLO 44: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO** 

ARTICOLO 45: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

**ARTICOLO 46: SPESE DI CONTRATTO** 

**ARTICOLO 47: CONTRATTO** 

**ARTICOLO 48: INFORMAZIONI AI CITTADINI** 

**ARTICOLO 49: FORO COMPETENTE** 

**ARTICOLO 50: RINVIO** 





# ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente Concessione ha per oggetto i seguenti servizi:

- a) rimozione, trasporto, custodia o blocco dei veicoli di ogni categoria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i. e degli articoli 354, 355 e 397 e 398 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada);
- b) spostamento tecnico dei veicoli al servizio delle persone invalide, munite dell'apposito contrassegno ai sensi degli articoli 159 e 215 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e s.m.i.;
- c) rimozione, trasporto e custodia ovvero spostamento tecnico dei veicoli di ogni categoria che si trovano in sosta regolare quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili, pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, emergenza, per attività manutentive urgenti del suolo o del sottosuolo in caso di guasti o interruzione dei servizi pubblici essenziali e che con la loro presenza i veicoli impediscano la sollecita esecuzione dei lavori di ripristino;
- d) rimozione, trasporto e custodia dei veicoli di ogni categoria coinvolti in sinistri stradali rilevati dalla Polizia Locale del Comune di Alessandria qualora il conducente od altra persona avente titolo, per giusta causa, non possano provvedere prontamente allo spostamento del veicolo. In tal caso l'intervento del personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale è limitato esclusivamente a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, senza oneri o spese, a carico dell'Amministrazione Comunale, trattandosi di gestione di affari altrui (articolo 2028 del Codice Civile) per il quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio e il soggetto interessato;
- e) servizio di soccorso e trasporto a favore dei veicoli del Comune di Alessandria e del Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune di Alessandria;
- f) rimozione, trasporto e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia;
- g) servizio di restituzione dei veicoli oggetto dei servizi di cui ai punti precedenti.





E' escluso dalla Concessione <u>il servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia</u> dei veicoli sottoposti a fermo e/o sequestro amministrativo già regolamentato dalla Prefettura di Alessandria con apposita procedura e la rimozione dei veicoli abbandonati e classificabili come rifiuti speciali.

# ARTICOLO 2 AMBITO TERRITORIALE

La concessione ha come oggetto i servizi individuati nel dettaglio all'articolo 1, svolti nel territorio del Comune di Alessandria, su ogni tipo di area pubblica o aperta al pubblico, anche non destinata alla circolazione, ovvero anche privata, nei casi in cui tale attività sia richiesta espressamente dal Servizio Autonomo di Polizia Locale per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, nei casi in cui questa sia necessaria a norma di legge.

### ARTICOLO 3

# **MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Comune di Alessandria affida il servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, in concessione, a norma del combinato disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera vv) e zz) e 165 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., dell'articolo 159, comma 2, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e dell'articolo 354 del D.P.R. 495 del 1992 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada).





Con il presente Capitolato Speciale e con il Disciplinare di Manifestazione di Interesse il Comune di Alessandria intende affidare il servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione, in concessione, a tutti gli operatori economici, dotati dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale, indicati nel Disciplinare, che manifestino il proprio interesse a svolgere il servizio secondo le condizioni specificate in dettaglio nel Capitolato Speciale, interesse che viene manifestato dai singoli operatori economici con apposita Manifestazione d'Interesse, a seguito di Avviso Pubblico Esplorativo, manifestazione che deve essere presentata sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria (https://alessandria.acquistitelematici.it), secondo le indicazioni e le modalità che sono indicate nell'Avviso Pubblico Esplorativo.

Per poter presentare la Manifestazione di Interesse gli operatori economici interessati devono procedere alla previa registrazione on line sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria per il rilascio di una password.

La registrazione sulla Piattaforma Digitale per la Gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Alessandria e il conseguente rilascio di una password consentono agli operatori economici interessati la partecipazione alle procedure di gara e paraconcorsuali presenti sulla piattaforma telematica medesima.

All'indirizzo <a href="https://alessandria.acquistitelematici.it/manuali">https://alessandria.acquistitelematici.it/manuali</a> sono disponibili un Manuale di Guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza.





Il servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione, sarà affidato, in concessione, a tutti gli operatori economici che faranno richiesta di affidamento del servizio, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale, con le modalità indicate nell'Avviso Pubblico Esplorativo e nel Disciplinare, previa verifica da parte dell'Amministrazione Comunale del possesso effettivo dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale necessari in capo agli operatori medesimi, operatori economici che aderiranno alle condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

In presenza di più operatori economici interessati all'affidamento del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito e custodia e restituzione dei veicoli rimossi ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione il servizio medesimo verrà affidato, in concessione, a tutti gli operatori economici qualificati, in possesso dei requisiti ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale, indicati nel Disciplinare, che abbiano presentato apposita Manifestazione di Interesse a svolgere il servizio, con il sistema della "rotazione", con turni bisettimanali, secondo il calendario annuale appositamente predisposto dal Servizio Autonomo di Polizia Locale, previo accordo tra gli operatori economici stessi, ovvero, in caso di disaccordo, mediante sorteggio dell'operatore economico che darà avvio al servizio.

Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e, per nessun motivo, potrà essere sospeso o abbandonato.

L'operatore economico o gli operatori economici concessionari del servizio, poi detti in breve **il Concessionario**, accettano integralmente le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro perfetta osservanza.





# **ARTICOLO 4**

# **COSTI DEL SERVIZIO**

Lo svolgimento del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito e custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, articolato nelle tipologie di interventi descritte nell'articolo 1 del Capitolato Speciale, dovrà avvenire con totale assenza di costi per il Comune di Alessandria.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera vv) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i il corrispettivo per il concessionario sarà costituito dal "diritto di gestire il servizio oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio".

Il costo del servizio e delle singole prestazioni che saranno eseguite nel corso della concessione dovrà essere interamente sostenuto dal proprietario del veicolo o dal soggetto avente la disponibilità dello stesso.

I veicoli in sosta regolare che, a seguito di guasti o interruzioni di servizi pubblici essenziali, impediscano con la loro presenza la sollecita esecuzione dei lavori di ripristino, possono essere rimossi o spostati così come previsto dall'articolo 14 del Capitolato Speciale.

Quando l'intervento sia effettuato a seguito di richiesta di un'Azienda erogatrice di un servizio pubblico essenziale per attività manutentive del suolo o del sottosuolo ed in in caso di guasti o interruzione dei servizi pubblici essenziali, e qualora i veicoli, con la loro presenza, impediscano la sollecita esecuzione dei lavori di ripristino, le spese di intervento sono a carico dell'Azienda erogatrice del servizio pubblico essenziale richiedente.





Qualora l'intervento sia effettuato per provvedere allo spostamento tecnico di veicoli al servizio delle persone invalide, munite dell'apposito contrassegno, spostamento effettuato ai sensi degli articolo 159 e 215 del Codice della Strada, i proprietari e/o gli aventi disponibilità dei veicoli sono tenuti al pagamento del diritto di chiamata e delle operazioni di carico e scarico eventualmente effettuate ai sensi dell'articolo 25.

Nel caso di spostamento tecnico di veicolo al servizio di persone invalide, munite di apposito contrassegno, veicolo collocato in sosta irregolare ex articoli 159 e 215 del Codice della Strada, il recupero delle spese relative al diritto di chiamata ed alle operazioni di carico e scarico sarà effettuato dal Concessionario del servizio.

Per i veicoli non ritirati dagli utenti e per i quali il Concessionario ha sostenuto spese di rimozione e di custodia fino alla data di comunicazione dell'alienazione prevista e disciplinata dal D.P.R. 189/2001 all'Agenzia del Demanio, competente territorialmente, non verrà riconosciuto alcun compenso.

Per i veicoli di provenienza furtiva le spese saranno a carico del soggetto avente diritto al ritiro del veicolo e nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui non fosse possibile individuare i soggetti di cui sopra i costi degli interventi resteranno, comunque, a carico esclusivo del Concessionario.

Ne consegue che il Concessionario non potrà pretendere interessi, né eccepire alcunché nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il mancato o eventuale ritardo del pagamento imputabile a tali soggetti.

Il Concessionario, per lo svolgimento in concessione del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito e custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, applicherà al proprietario del veicolo o





al soggetto avente la disponibilità dello stesso, le tariffe previste previste dal "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione" adottato con Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 n. 401, così come rideterminate con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25/18030-31 del 07/02/2019 avente ad oggetto la "Rideterminazione annuale delle tariffe applicabili dal Concessionario del servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta irregolare e/o che recano pericolo o intralcio alla circolazione. Adeguamento ISTAT anno 2019", tariffe riportate dettagliatamente al netto dell'IVA, nell'articolo 25 del Capitolato Speciale.

Le tariffe del servizio in concessione sono invariabili per tutta la durata della Concessione, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 n. 401 "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione" approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

L'articolo 3 del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 n. 401 dispone che "le tariffe di cui all'articolo 1 sono aggiornate ogni anno dagli Enti concedenti il servizio di rimozione, secondo le previsioni di cui all'articolo 397, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modificato dall'articolo 224 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente".

Le tariffe del servizio in oggetto potranno essere aggiornate, pertanto, all'inizio di ogni anno, con Deliberazione di Giunta Comunale, emanata da parte dell'Amministrazione Comunale, con la quale vengono determinate le tariffe e i diritti dei servizi comunali.





# ARTICOLO 5 DURATA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Il servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito e custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, ha durata biennale a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione.

L'affidamento al Concessionario del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito e custodia e restituzione dei veicoli rimossi nel territorio del Comune di Alessandria, in concessione, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, potrà avvenire, in pendenza di contratto e sotto riserva di legge, secondo quanto disposto dall'articolo 32, comma 13, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Il Concessionario, in tal caso, dovrà avviare il servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, anche in pendenza della stipula del contratto.

L'esecuzione anticipata del servizio in oggetto, in concessione, avverrà secondo le modalità e alle condizioni previste e disciplinate dall'articolo 32 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

La data in cui avviene la consegna del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito e custodia e restituzione dei veicoli rimossi nel territorio del Comune di Alessandria, in concessione, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, al Concessionario dovrà risultare da specifico Verbale di consegna del servizio, che dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal Comandante Vicario, Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale in P.O. e dal Concessionario.





In tal caso il servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito e custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio, come meglio specificato nel comma precedente.

Secondo quanto disposto dall'articolo 354, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e dall'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., è facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre, con apposito provvedimento, il rinnovo del servizio in concessione per altri due anni, alle stesse condizioni, qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza e pubblico interesse, fatto salvo l'aggiornamento delle tariffe, a norma dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale n. 401 del 4 settembre 1998.

Il rinnovo verrà comunicato al Concessionario almeno trenta giorni prima della scadenza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con comunicazione da effettuarsi Posta Elettronica Certificata (PEC).

Al termine del primo biennio l'Amministrazione Comunale concedente si riserva la possibilità di non dar luogo al rinnovo, qualora con provvedimento motivato venga formalizzata una valutazione non positiva dei risultati fino ad allora conseguiti o qualora lo richiedano preminenti motivi di pubblico interesse.

# ARTICOLO 6 NORME REGOLATRICI DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto contrattualmente ad applicare:

• gli articoli contenuti nel Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.





"Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, del trasporto e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i. in materia di appalti pubblici di servizi e forniture";

- gli articoli contenuti nel Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- l'articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE rubricato "Regole applicabili alle comunicazioni" e l'articolo 40, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., che prevede l'obbligatorietà per le Stazioni Appaltanti di dotarsi di piattaforme telematiche per la gestione delle procedure di gara;
- Il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 avente ad oggetto "Codice dell'Amministrazione Digitale", aggiornato al Decreto Legislativo 13 dicembre 2017 n. 217;
- il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 avente ad oggetto "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione dei beni mobili dello Stato" – "Articolo 34 allegato 1 legge 8 marzo 1999 n. 599" ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 3 – Alienazione e distruzione di veicolo non ritirato dall'avente diritto);
- le Direttive fornite dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la Circolare Protocollo n. 300/A1/34040/101/20/21/4 – Comunicazione semplificata di avvio della procedura di alienazione e distruzione del veicolo non ritirato dall'avente diritto;
- le norme del Codice Civile, aggiornato con Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, Legge 9 gennaio 2019 n. 3 e Legge 11 gennaio 2018 n. 4 ed in particolare le norme del Libro IV, Titolo II, avente ad oggetto "Dei Contratti in generale";
- le Linee Guida ANAC n. 6 di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1293 del 16/11/2016, aggiornate al Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 con





deliberazione del Consiglio n. 1008 dell'11/10/2017;

- la Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. in materia di "Procedimento Amministrativo e Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi";
- il Decreto Legislativo n. 165 del 2001 avente ad oggetto" Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
- la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed in particolare gli articoli 3 e 6 della legge medesima così come modificati dalla Legge n. 217 del 2010 di conversione del Decreto Legge n. 187 del 2010;
- la Legge 1 dicembre 2018 n. 132 di conversione del Decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113 recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata" (articolo 25 "Sanzioni in materia di subappalti illeciti");
- la Legge 11 febbraio 2019 n. 12 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019" che ha modificato l'articolo 80, comma 5, lettera c), del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
- La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 avente ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2019 2021", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018;
- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18/05/1992 e s.m.i.;
- la Legge 29 luglio 2015 n. 115, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015 n. 178, di modifica al Codice della Strada;
- gli articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" ed in particolare gli articoli 354,





355, 394, 397 e 398;

- il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 4 settembre 1998 n. 401 avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione";
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 "Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione";
- Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 avente ad oggetto il "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
- la Delibera ANAC n. 1174 del 19/12/2018, avente ad oggetto "Attuazione articolo 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, per l'anno 2019 ed in particolare l'articolo 1 avente ad oggetto i "Soggetti tenuti alla Contribuzione ANAC" e l'articolo 2 avente ad oggetto "Entità della Contribuzione";
- la Legge 12 marzo 1999 n. 68, avente ad oggetto "Norme per il diritto dei disabili", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23/03/1999 n. 57, così come modificata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151;





- tutte le leggi relative alla tutela, salute e assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nella versione aggiornata pubblicata in data 11/04/2019 sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- tutta la normativa relativa alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- la Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in materia di "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza";
- l'articolo 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, avente ad oggetto "Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione relativamente al "Documento Unico di Valutazione del Rischio" (DUVRI);
- la Legge 14 giugno 2019 n. 55 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17/06/2019;
- qualsiasi altra legge, normativa e/o Regolamento che disciplini la materia;

# ARTICOLO 7 IMPORTO DELLA CONCESSIONE

Il valore biennale della Concessione, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 35 e 167 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., è stimato in € 127.000,00 al netto dell'IVA nella misura di legge, calcolato sulla





base del valore del servizio già affidato negli anni pregressi.

Nel caso in cui il servizio in Concessione dovesse essere rinnovato per la durata di ulteriori anni due il valore presunto quadriennale della Concessione è stimato in complessivi € 254.000,00 al netto dell'IVA nella misura di legge.

# ARTICOLO 8 CANONE DI CONCESSIONE

Il Concessionario è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale un canone annuale di concessione complessivo pari ad € 1.500,00.

<u>La corresponsione del canone di concessione di € 1.500,00 dovrà avvenire annualmente a seguito di equa suddivisione fra tutti gli operatori economici concessionari del servizio.</u>

L'operatore economico o gli operatori economici concessionari del servizio che corrisponde/corrispondono il canone annuale di concessione accetta/accettano integralmente le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro perfetta osservanza.

Il Concessionario dovrà versare alla Tesoreria del Comune di Alessandria il canone annuale di concessione sul conto corrente e con la causale che saranno indicati dall'Amministrazione Comunale, con comunicazione di posta elettronica certificata, in seguito all'affidamento in concessione del servizio in oggetto.





Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione annuale all'Amministrazione Comunale entro 3 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Concessione.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale copia della quietanza del pagamento effettuato.

Il mancato pagamento del canone di concessione costituirà causa di risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall'articolo 44 del Capitolato Speciale.

# ARTICOLO 9 SPECIFICHE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, dovrà assicurare la **seguente organizzazione minima:** 

- a) avere la disponibilità continua di un'area, ubicata a non oltre il raggio di 15 Km dal Centro Cittadino (stabilito in Piazza Libertà n. 1, ad Alessandria, sede del Comunale), area non soggetta a pubblico passaggio opportunamente recintata e delimitata, in modo tale da non permettere l'accesso a terzi e tale da garantire il normale accesso e la regolare custodia di tutte le tipologie di veicoli previste dall'articolo 47 del Codice della Strada, compresi i velocipedi (eccettuati i veicoli previsti dal comma 1, lettere d) e h)). Si intende per disponibilità dell'area la titolarità in capo al titolare della rimessa del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato almeno alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, per una validità non inferiore alla durata della concessione;
- b) avere la disponibilità di un'area idonea ad accogliere tutti i veicoli oggetto di rimozione che abbia una superficie minima pari a 1000 mq.;





La capienza del luogo deve essere comunicata all'Ente proprietario della strada che rilascia la concessione;

c) essere proprietario o avere la disponibilità giuridica di almeno due autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale indicati dall'articolo 12 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i.

Le caratteristiche costruttive e funzionali dei due autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale sono indicate nell'Appendice IV, Titolo 1, del Regolamento medesimo, avente ad oggetto le "Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale".

I veicoli ad uso speciale per il soccorso stradale devono essere idonei ad eseguire la rimozione delle seguenti categorie di veicoli: **velocipedi**, **ciclomotori**, **motoveicoli**, **autoveicoli**, (autovetture, veicoli sino a 3,5t., autocarri, autocaravan) e **rimorchi**;

- d) il Concessionario dovrà fornire entro 15 giorni dalla data di inizio del servizio in concessione copia conforme dei libretti di circolazione dei veicoli in oggetto;
- e) avere la disponibilità di un luogo di deposito dei veicoli dotato di ogni misura di sicurezza prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.;
- f) avere la disponibilità di almeno 2 (due) Unità di Personale specializzato con esperienza nel settore per l'espletamento del servizio, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro. Il personale incaricato deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale all'atto dell'avvio della concessione e dovrà portare apposito tesserino di riconoscimento munito di foto dal quale si evincano il nome e il cognome del lavoratore e del datore di lavoro. Tale elenco deve essere aggiornato in caso di sostituzione/subentro di altro personale;
- g) avere in dotazione almeno due autoveicoli adibiti ad uso speciale per il soccorso stradale muniti di dispositivo luminoso supplementare atto ad





- illuminare la zona di operazione durante gli interventi effettuati in ore serali o notturne;
- h) essere dotati di un congruo numero di esemplari di attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma 3, del Codice della Strada e rispondenti alle caratteristiche stabilite dall'articolo 355 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

In caso di sostituzione di uno o di entrambi gli autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale in uso, indicati al punto c) del presente articolo, il Concessionario dovrà fornire tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia conforme dei libretti di circolazione del veicolo o dei veicoli sostituito/i.

# ARTICOLO 10 RIMOZIONE TRASPORTO E CUSTODIA DEL VEICOLO

L'intervento di rimozione, trasporto e custodia del veicolo ex articolo 159 e articolo 215 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. dovrà essere effettuato dal Concessionario, esclusivamente, previa richiesta del personale addetto del Servizio Autonomo di Polizia Locale.

E' fatto assoluto divieto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte del personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale.

Il Concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzature e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, nel rispetto del Codice della Strada e sue norme complementari, nei tempi indicati dall'articolo 21 del Capitolato Speciale.





Si rinvia all'articolo 21 del Capitolato Speciale che disciplina le modalità ed i tempi di svolgimento del servizio.

L'intervento del Concessionario si concretizza nell'aggancio del veicolo con verricello, nel caricamento, trasporto e scarico del veicolo medesimo presso il luogo di custodia.

Le operazioni di carico sono eseguite dal titolare della Ditta/Società concessionaria del servizio o da un suo incaricato che risponde di eventuali danni causati al veicolo o a terzi.

Alle operazioni deve presenziare il personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale che ha disposto la rimozione che compila il relativo verbale e lo sottoscrive.

Il verbale di rimozione, redatto in triplice copia e controfirmato dal titolare della Ditta/Società concessionaria o da un suo incaricato, preventivamente delegato, attesterà lo stato in cui si trova il veicolo da rimuovere.

A tal fine si precisa che nel verbale di rimozione dovranno essere dettagliate:

- le condizioni del veicolo relativamente alla carrozzeria;
- le condizioni del veicolo relativamente alle parti esterne;
- eventuali oggetti depositati all'interno dell'abitacolo e visibili dall'esterno.

Di ogni danno ulteriore, non risultante dal Verbale di rimozione, è responsabile il Concessionario.

I veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'articolo 9 del Capitolato Speciale dove rimarranno custoditi sino alla restituzione





all'avente titolo ovvero sino a quando saranno alienati ai sensi del D.P.R. 12 febbraio 2001 n. 189, (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato), nel caso di mancato ritiro nei tempi e con le modalità indicate nella comunicazione di invito al ritiro del veicolo trasmessa dall'Amministrazione Comunale.

All'interno dell'area di deposito dei veicoli Il Concessionario del servizio dovrà espletare le funzioni di Custode secondo le prescrizioni di cui all'articolo 397, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 assumendo le conseguenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi in materia con particolare riferimento alle norme civilistiche che disciplinano il deposito di beni altrui ed i relativi obblighi di custodia.

Nel caso in cui prima dell'inizio delle operazioni di rimozione (<u>veicolo non ancora agganciato al carro attrezzi</u>) sopraggiunga il conducente o il proprietario ovvero altro soggetto di cui all'articolo 196 del Codice della Strada, si potrà procedere alla restituzione del veicolo all'avente titolo, previo pagamento del diritto di chiamata e dell'indennità chilometrica forfettaria, previste dall'articolo 25 del Capitolato Speciale, al Concessionario.

Il Concessionario rilascerà quietanza di pagamento.

Qualora il conducente o il proprietario ovvero altro soggetto di cui all'articolo 196 del Codice della Strada sopraggiungano a rimozione iniziata ovvero in caso di





<u>avvenuto aggancio del veicolo al carro attrezzi</u>, si potrà procedere alla restituzione del veicolo all'avente titolo, previo pagamento del diritto di chiamata, dell'indennità chilometrica forfettaria e delle operazioni connesse al carico o allo scarico del veicolo, previste dall'articolo 25 del Capitolato Speciale, al Concessionario.

Il Concessionario rilascerà quietanza di pagamento.

Il ricovero dei veicoli in autorimessa rientra nello schema legale del Contratto di Deposito a norma dell'articolo 1766 del Codice Civile.

Qualora si renda necessario l'intervento del Concessionario finalizzato all'effettuazione di <u>spostamento tecnico di veicolo al servizio di persona diversamente abile, munita di apposito contrassegno, collocato in sosta irregolare, così come evidenziato nel combinato disposto degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada, <u>le spese relative al diritto di chiamata ed alle operazioni di carico e scarico saranno a carico del proprietario e/o a carico degli aventi disponibilità del veicolo medesimo.</u></u>

Nel caso di spostamento tecnico di veicolo al servizio di persona diversamente abile, munita di apposito contrassegno, collocato in sosta irregolare, ex articoli 159 e 215 del Codice della Strada, il recupero delle spese relative al diritto di chiamata ed alle operazioni di carico e scarico sarà effettuato dal Concessionario del servizio.





Il Concessionario deve trasmettere con posta elettronica certificata al Servizio Autonomo di Polizia Locale la comunicazione di ciascun veicolo rimosso ex articolo 159 e articolo 215 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i., trasportato e custodito presso la Depositeria, che non è stato ritirato dall'avente titolo, entro 5 giorni dalla data della rimozione.

La comunicazione puo' essere cumulativa nel caso di rimozione di più veicoli nella stessa data ma deve essere effettuata, comunque, con posta elettronica certificata, al Servizio Autonomo di Polizia Locale, nel termine di 5 giorni dalla data della rimozione.

Il Concessionario deve trasmettere al Servizio Autonomo di Polizia Locale, con cadenza trimestrale, esclusivamente con posta elettronica certificata, una comunicazione riassuntiva nella quale risulti l'elenco di tutti i veicoli rimossi ex articolo 159 e articolo 215 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i., trasportati e custoditi presso la Depositeria nel trimestre di riferimento, che non sono stati ritirati dall'avente titolo.

# ARTICOLO 11 MODALITA' DI RESTITUZIONE DEL VEICOLO RIMOSSO

La restituzione del veicolo rimosso avviene presso il Concessionario dalle ore 08:00 alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, su richiesta dell'interessato o persona





delegata, previo accertamento del titolo alla restituzione e del pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe approvate di cui all'articolo 25 del Capitolato Speciale.

Dalle ore 19:00 alle ore 08:00, dal lunedì al venerdì e in qualsiasi orario dei giorni festivi, deve essere garantita la pronta reperibilità telefonica di un dipendente, che effettuerà la restituzione del veicolo anche in tale fascia oraria.

Nelle ore notturne il custode della Depositeria potrà richiedere l'intervento del personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale per coadiuvare il personale della stessa nelle operazioni di restituzione del veicolo al fine di prevenire ogni possibile situazione di rischio o pericolo.

Per la restituzione del veicolo l'interessato o persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo del deposito provando il titolo alla restituzione.

Qualora oggetto della restituzione sia un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE, prima della restituzione del veicolo, il Concessionario dovrà contattare il Servizio Autonomo di Polizia Locale al fine di verificare che l'interessato al ritiro abbia effettuato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero che abbia versato la cauzione prevista dall'articolo 207 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i.





In caso negativo il Concessionario dovrà avere cura di non effettuare la restituzione del veicolo comunicando tale condizione al personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale.

Dell'avvenuta restituzione del veicolo è redatto verbale sottoscritto dal Concessionario e dal proprietario del veicolo, o da persona da lui delegata, che deve dichiarare espressamente, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Il verbale di restituzione è rilasciato in copia all'interessato.

Nel caso in cui sul veicolo sia rinvenuta della merce e l'avente diritto non intenda ritirarla, anche per fatti concludenti, si dovrà redigere apposito verbale e la merce suddetta verrà considerata abbandonata e rimarrà custodita presso i locali del Concessionario fino alla scadenza prevista dal Codice Civile per le cose abbandonate, al termine della quale si procederà agli adempimenti previsti dalla normativa in materia per gli oggetti in stato di abbandono.

Il pagamento delle spese è documentato da quietanza rilasciata dal custode.

Il Concessionario dovrà tenere apposito Registro contenente i dati identificativi dei veicoli rimossi nonchè le date di inizio e di termine della custodia dei veicoli e prestare la massima collaborazione nel riscontrare le richieste del personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale.





Alle suddette spese si applica l'articolo 2756, comma 3, del Codice Civile (Diritto di Ritenzione).

Su richiesta, anche verbale, del personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale, il Concessionario si impegna ad avvisare, con sollecitudine, la Centrale Operativa del Servizio Autonomo di Polizia Locale circa la presenza di soggetti che richiedano la restituzione di particolari veicoli rimossi, differendo la riconsegna degli stessi fino all'arrivo del personale del Servizio medesimo.

# ARTICOLO 12 BLOCCO E SBLOCCO DEL VEICOLO

In alternativa alla rimozione il personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale può disporre la sanzione amministrativa accessoria del blocco del veicolo, che ne impedisce lo spostamento mediante l'applicazione alle ruote del veicolo di un attrezzo a chiave con le modalità di cui all'articolo 355 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli, previsto dall'articolo 159, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i., deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 355, comma 1, dal punto a) al punto i), del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".





Gli attrezzi a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli dovranno riportare gli estremi dell'omologazione, rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale -, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'Organo di Polizia che ne ha disposto l'impiego.

Sarà cura del Concessionario apporre, in modo ben visibile, sui veicoli bloccati, adeguata comunicazione dell'avvenuto blocco.

Il personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale presenzia alle operazioni e compila il relativo verbale, redatto in triplice copia.

Il Concessionario intervenuto risponderà dei danni derivanti dalla dimostrata non corretta applicazione dell'attrezzo a chiave.

Gli eventuali danni che l'utente potrà procurare al veicolo nel tentativo di muoverlo, nonostante il blocco, sono a carico del medesimo.

La rimozione del blocco del veicolo, su richiesta del personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale che lo ha disposto, è effettuata dal Concessionario, o da personale delegato, negli orari indicati nell'articolo 11 del Capitolato Speciale.





Della rimozione del blocco è redatto apposito verbale a cura del Concessionario, o suo delegato, che lo sottoscrive unitamente all'avente diritto, previo pagamento del diritto di chiamata di cui all'articolo 25, di cui è rilasciata quietanza.

Qualora l'interessato non richieda la rimozione del blocco entro le 48 ore successive all'applicazione, il veicolo verrà rimosso e custodito presso il Concessionario del servizio.

# **ARTICOLO 13**

# **OMESSO RITIRO DEL VEICOLO RIMOSSO O BLOCCATO**

Qualora il veicolo rimosso o bloccato ai sensi degli articoli 159 e 215 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i. non venga ritirato dal proprietario o dall'intestatario della carta di circolazione, il Concessionario che ha effettuato l'intervento dovrà darne notizia al Servizio Autonomo di Polizia Locale.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del Capitolato Speciale relativamente alle modalità di comunicazione del mancato ritiro del veicolo.

In caso di alienazione del veicolo, previsto dall'articolo 215, comma 4, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i., il ricavato dell'alienazione, detratte le somme destinate alla sanzione pecuniaria non versate, verrà destinato al pagamento delle spese di rimozione, blocco e custodia dovute al Concessionario.

L'eventuale residuo del ricavato dell'alienazione del veicolo verrà restituito all'avente diritto.





## **ARTICOLO 14**

# RIMOZIONE OVVERO SPOSTAMENTO TECNICO DEI VEICOLI DI OGNI CATEGORIA CHE SI TROVANO IN SOSTA REGOLARE PER ALTRE TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Su richiesta del Servizio Autonomo di Polizia Locale il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione o allo **spostamento tecnico** dei veicoli che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale 4 settembre 1998 n. 401, si trovano in sosta regolare quando ciò si renda necessario per motivi di sicurezza, emergenza, di ordine pubblico o di interesse pubblico, per motivi contingibili ed urgenti, calamità o similari che necessitano di interventi indifferibili.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione del personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale e si svolgeranno secondo le istruzioni del medesimo relativamente alla priorità dei veicoli da rimuovere o da spostare.

Lo spostamento tecnico si concreta nello spostamento del veicolo nelle immediate vicinanze, senza che ciò costituisca applicazione della sanzione accessoria, può essere effettuato con o senza l'impiego del carro attrezzi e non comporta il trasporto del veicolo alla Depositeria del Concessionario.

Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale in triplice copia compilato dal personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale e sottoscritto dal Concessionario o da un suo delegato.

In tali ipotesi nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli ed il Concessionario si impegna a non pretendere alcun compenso dall'Amministrazione Comunale.





Qualora i veicoli impediscano lo svolgimento di manifestazioni od eventi similari dell'Amministrazione saranno oggetto di rimozione o spostamento tecnico.

In tale caso nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli ed il Concessionario si impegna a non pretendere alcun compenso dall'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di 30 autovetture rimosse nell'arco di un anno.

Per gli interventi eccedenti tale soglia il Concessionario fatturerà al Comune di Alessandria il costo degli interventi effettuati alle tariffe previste nell'articolo 25 del Capitolato Speciale.

I veicoli in sosta regolare che, a seguito di guasti o interruzioni di servizi pubblici essenziali, impediscono con la loro presenza la sollecita esecuzione dei lavori di ripristino potranno essere rimossi/spostati.

Qualora l'intervento sia effettuato a seguito di richiesta di un'Azienda erogatrice di un servizio pubblico essenziale per attività manutentive del suolo o del sottosuolo ed in caso di guasti o interruzione dei servizi pubblici essenziali in quanto i veicoli, con la loro presenza, impediscono la sollecita esecuzione dei lavori di ripristino, le spese di intervento sono a carico dell'Azienda del servizio pubblico essenziale richiedente.





## **ARTICOLO 15**

# RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI COINVOLTI IN SINISTRO STRADALE

Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in sinistri stradali rilevati dal personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune di Alessandria.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, secondo la valutazione e le disposizioni del personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale, nel caso in cui il conducente o l'avente titolo non possa provvedere alla messa in sicurezza o alla rimozione del veicolo dalla pubblica via.

In questo caso l'intervento del personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Amministrazione Comunale, fermo quanto stabilito con Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Istruzione n. 300/A/2/52841/101/20/20/21/4 del 13/05/2002, trattandosi di gestione di affari altrui per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il Concessionario del servizio ed il soggetto interessato.

Pertanto, il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione Comunale concedente da qualsiasi spesa, applicando le tariffe di cui all'articolo 25 del Capitolato Speciale.

Delle operazioni eseguite sarà redatto apposito verbale secondo i modelli predisposti dal Servizio Autonomo della Polizia del Comune di Alessandria.





Il verbale dovrà essere compilato dal personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale e sottoscritto dal medesimo e dal dipendente del Concessionario.

I veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'articolo 9 dove rimarranno sino alla restituzione.

## **ARTICOLO 16**

# RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI OGGETTO DI REATO

Ai fini della determinazione dell'oggetto disciplinato dal presente articolo, si intende la rimozione e custodia dei veicoli di ogni categoria in quanto provento di furto o appropriazione indebita o di altro reato per i quali sia necessario provvedere alla rimozione e custodia degli stessi qualora l'intervento sia richiesto dal personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune di Alessandria.

Le suddette operazioni saranno limitate ai casi assolutamente eccezionali e necessari, nel caso in cui l'avente titolo non risulti reperibile o comunque se, una volta rintracciato, non possa recarsi sul posto a ritirare il veicolo in un congruo lasso di tempo.

Essendo disposta la rimozione e custodia di cui al presente articolo nell'esclusivo interesse dell'avente titolo a rientrare in possesso del veicolo, essa avviene ai sensi del Libro IV, Titolo VI, del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 262 (Codice Civile) e pertanto non genera alcuna obbligazione per l'Amministrazione Comunale, costituendo rapporto di esclusiva natura privatistica tra il Concessionario e colui a vantaggio del quale è stato effettuato il recupero del veicolo.





Pertanto, il Concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a colui che è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione Comunale concedente da qualsiasi spesa.

Delle operazioni eseguite saranno sarà redatto apposito verbale, in triplice copia, compilato dal personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale e sottoscritto dal Concessionario o da un suo delegato.

Salvo diversa indicazione da parte dell'avente titolo ovvero della Polizia Locale i veicoli rimossi dovranno essere ricoverati e custoditi all'interno dell'area di cui all'articolo 9 dove rimarranno sino alla restituzione.

Ove il veicolo sia stato rimosso in applicazione di sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada e solo in seguito si accerti che lo stesso era provento di reato, l'avente titolo è tenuto a corrispondere al Concessionario le tariffe previste dall'articolo 25 del Capitolato Speciale.

# **ARTICOLO 17**

# SOCCORSO E TRASPORTO DEI VEICOLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In caso di avaria o di sinistro dei veicoli di proprietà o in disponibilità all'Amministrazione Comunale i veicoli dovranno essere soccorsi e trasportati presso il Magazzino del Provveditorato, sito in Via San Giovanni Bosco n. 53/55 ovvero presso l'Officina autorizzata alla loro riparazione.

In tal caso il Concessionario si impegna a non pretendere compenso alcuno dal Comune di Alessandria.





# ARTICOLO 18 CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'articolo 1341, comma 2° e dell'articolo 1342 del Codice Civile, tutte le clausole previste nel Capitolato Speciale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, comma 1° e 1369 del Codice Civile.

Ovunque nel presente Capitolato Speciale si preveda la presenza di Raggruppamenti Temporanei di Impresa e di Consorzi Ordinari o di Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di Rete o di Gruppi Europei di Interesee Economico (G.E.I.E.), la





relativa disciplina si applica anche al Concessionario, organizzato in Raggruppamento Temporaneo di Impresa o in Consorzio Ordinario o in forma di Aggregazione tra Imprese aderenti al Contratto di Rete o in forma di Gruppo Europeo di Interesse Economico, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

# ARTICOLO 19 GENERALITA' DEL SERVIZIO

Il Concessionario e i suoi dipendenti, in quanto incaricati dello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 1 del Capitolato Speciale, svolgono le funzioni di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale.

<u>Il Concessionario deve garantire i servizi</u> previsti all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del Capitolato Speciale <u>24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, festivi compresi</u>, assicurando la continuità del servizio in ogni condizione con le modalità che sono descritte nel presente Capitolato Speciale.

La determinazione dei casi in cui deve essere disposta l'applicazione delle sanzioni accessorie della rimozione, del soccorso, della custodia e del trasporto di cui agli articoli del presente Capitolato Speciale è di esclusiva ed insindacabile competenza dell'Amministrazione Comunale concedente.





Il Concessionario svolgerà i servizi di cui all'articolo 1 del Capitolato Speciale solo se richiesti dall'Amministrazione Comunale concedente ed in presenza del personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale.

Gli interventi avverranno a seguito di semplice richiesta telefonica da parte del personale del Servizio Autonomo della Polizia Locale.

Il Concessionario deve svolgere i servizi di cui all'articolo 1 del Capitolato Speciale con la massima trasparenza e correttezza, nel pieno rispetto della normativa vigente, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento e da qualsiasi responsabilità civile, penale, contabile ed amministrativa.

Il Concessionario non può rifiutare di svolgere i servizi oggetto della Concessione, di cui all'articolo 1 del Capitolato Speciale, nè ritardarne lo svolgimento, nè sindacare le modalità operative del personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale.

Tutti i servizi oggetto della presente Concessione sono ad ogni effetto servizi pubblici e, per tale motivo, non potranno essere sospesi o abbandonati.

# ARTICOLO 20 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO

Il Concessionario del servizio è tenuto:





- 1) ad eseguire tutte le operazioni inerenti i servizi oggetto della Concessione con sollecitudine e diligenza in modo da non creare un intralcio alla circolazione ed all'attività istituzionale del Servizio Autonomo di Polizia Locale:
- 2) a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie in merito ai veicoli rimossi/custoditi consentendo il pagamento degli importo dovuti tramite strumenti elettronici (bancomat/carte di credito);
- 3) ad effettuare gli interventi con tutte le cautele dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli;
- 4) ad attivare un servizio di reperibilità, mediante eventuale attivazione di utenza mobile, da rendere nota al Servizio Autonomo di Polizia Locale, che gestica le chiamate telefoniche 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, per assicurare tempestivi tempi di risposta alle chiamate di intervento (vedi anche articolo 11);
- 5) ad attivare un numero non inferiore a due Unità di Personale ed almeno un automezzo attrezzato per l'espletamento delle attività richieste;
- 6) ad avere la disponibilità di almeno 2 (due) Unità di Personale specializzato, con esperienza nel settore per l'espletamento del servizio, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro. Il personale incaricato deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale all'atto dell'avvio della Concessione e dovrà portare apposito tesserino di riconoscimento munito di foto dal quale si evincano il nome e il cognome del lavoratore e del datore di lavoro. Tale elenco deve essere aggiornato in caso di sostituzione/subentro di altro personale. Il Personale dovrà dimostrare la massima disponibilità nei rapporti con l'utenza e dovrà dare riscontro alle richieste di informazioni con la msssima chiarezza di linguaggio nonchè con gentilezza, tempestività e precisione;





- 7) in occasione di eventi, manifestazioni, fiere, concerti, incontri sportivi, servizi particolari ed altri eventi per i quali sia ragionevole ipotizzare la presenza di più veicoli da rimuovere, il Concessionario dovrà assicurare la presenza di due autoveicoli ad uso speciale per soccorso stradale, con le caratteristiche previste dall'articolo 9 del Capitolato, con le relative Unità di Personale specializzate, nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicati;
- 8) a fornire, con cadenza bimestrale all'Amministrazione Comunale, una scheda riassuntiva indicante il numero di interventi, la tipologia di interventi ed i costi, scheda riassuntiva suddivisa per tipologia (rimozione completa, spostamento tecnico, chiamata a vuoto......etc) ed un report contenente le seguenti indicazioni:
- data, ora e fascia oraria dell'intervento;
- targa, tipologia e massa del veicolo;
- tipologia di intervento;
- durata della custodia (se presente);
- costo degli interventi.

# ARTICOLO 21 MODALITA' E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale, qualora ravvisi la nessità di disporre la rimozione o il blocco dei veicoli nelle situazioni di cui all'articolo 1 del presente Capitolato Speciale, ne darà comunicazione telefonica al Concessionario, avente l'obbligo di intervenire secondo la turnazione predisposta, al fine di





consentirgli lo svolgimento del servizio nei tempi e nei modi indicati nel seguente Capitolato.

Considerato che il servizio riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, <u>i tempi</u> di intervento del Concessionario dovranno essere i più rapidi possibili ed in ogni caso, pur nel rispetto del Codice della Strada e sue norme complementari, non superare i trenta (30) minuti dalla richiesta di intervento per i velocipedi, ciclomotori, motoveicoli ed autovetture ed i cinquanta (50) minuti dalla richiesta di intervento per tutti gli altri veicoli.

<u>Il Concessionario dovrà recarsi sul posto indicato</u>, nei tempi richiesti ed indicati nel precedente comma, <u>effettuando il percorso più conveniente all'utente dal luogo</u> nel quale è ubicata la Depositeria al luogo dell'intervento.

Il Concessionario dovrà garantire l'espletamento di tutti gli interventi che verrano richiesti dal personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale in condizioni di efficienza, operando in modo sollecito ed in maniera da arrecare il minor intralcio possibile alla circolazione.

In caso di intervento plurimo le rimozioni saranno eseguite secondo l'ordine stabilito dal personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale.





# ARTICOLO 22 OBBLIGHI INERENTI IL PERSONALE DIPENDENTE

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare integralmente ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, compresi gli eventuali contratti integrativi e dovrà impegnarsi, nei confronti dei lavoratori, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, infortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro previste per i lavoratori dipendenti.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla data della loro sostituzione.

Il Concessionario si obbliga all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e ai contratti collettivi di categoria e , in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelli stabiliti dagli stessi.

E' fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.).

Il Concessionario si impegna ad osservare tutti gli obblighi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione del contratto di concessione, per la tutela materiale dei lavoratori.





Il Concessionario deve provvedere all'informazione, formazione, scelta ed addestramento nell'uso di idonei mezzi personali di protezione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.

Resta a carico del Concessionario la dotazione di dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza previste dal presente Capitolato Speciale determinano la risoluzione del contratto.

# **ARTICOLO 23**

# NORME CHE REGOLANO IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Il Concessionario del servizio è tenuto all'osservanza delle disposizioni della Legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. e quindi deve essere regola con le norme che regolamentano il diritto al lavoro dei disabili.

In caso alternativo deve dichiarare di non essere tenuto all'osservanza delle norme medesime.

# **ARTICOLO 24**

# **FUNZIONE DI CONTROLLO**

E' riconosciuta al personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune di Alessandria la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del





servizio e al rispetto delle norme indicate nel presente Capitolato Speciale, inclusa la verifica periodica sulla regolarità contributiva.

Il personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale potrà svolgere accertamenti e controlli in qualsiasi momento sui mezzi impiegati e sul personale, sulle modalità operative e sui risultati delle operazioni di rimozione, trasporto, deposito, blocco e spostamento tecnico, disciplinate dall'articolo 1 del Capitolato Speciale, effettuate dal Concessionario del Servizio.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale si riserva, in ogni momento, di effettuare, con proprio personale incaricato, sopralluoghi e controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti documentati dalla Concessionaria.

Il Concessionario è preventivamente invitato a partecipare, mediante designazione di uno o più rappresentanti, a tutte le verifiche, fornendo supporto, informazione e la documentazione utile ai controlli.

Il personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale si riserva di effettuare indagini conoscitive allo scopo di verificare il grado di soddisfazione dell'utenza.

Il personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale controllerà che le attività oggetto del servizio in regime di concessione, nel corso dell'esecuzione del contratto, attività previste nel presente Capitolato Speciale, siano eseguite nei tempi e nei modi prescritti, segnalando, per iscritto, eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate.





Nel caso in cui il personale del Servizio Autonomo di Polizia Locale proceda alla segnalazione di eventuali criticità nello svolgimento del servizio oggetto del Capitolato Speciale il Concessionario ha 15 (quindici) giorni di tempo per adeguarsi alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata o completa attuazione di quanto previsto nel presente articolo o anche di inosservanza delle modalità e dei termini previsti dal contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di procedere secondo quanto previsto dagli articoli 41 e 44 relativi alle Penalità ed alla Risoluzione dal contratto.

# **ARTICOLO 25**

# TARIFFE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI

Le tariffe delle operazioni eseguite dal Concessionario del servizio, ai sensi dell'articolo 354, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, sono quelle previste dal "Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione" approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici n. 401 del 4 settembre 1998, come rideterminate con **Deliberazione della Giunta Comunale n. 25/18030 – 31 del 07/02/2019**, di seguito rapportate al netto dell'IVA:

# 1) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t:





a) diritto di chiamata	€ 15,21
b) operazioni connesse al carico o scarico del veicolo	€ 24,05
c) indennità chilometrica	€ 3,35

# 2) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.:

a) diritto di chiamata	€ 19,00
b) operazioni connesse al carico o scarico del veicolo	€ 39,26
c) indennità chilometrica	€ 3,90

rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe del punto 2) aumentate del 10% per ogni tonnellata o frazione di tonnellata superiore al valore di 3,5 t. e relative alla massa complessiva del veicolo da rimuovere.

Le suddette tariffe di cui al punto 1) vengono aumentate del 30 % in caso di intervento in orario notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00) e nelle giornate festive (domenica e altre festività) e, in caso di restituzione del veicolo in orario notturno, su richiesta effettuata espressamente dall'avente diritto, deve essere applicato un onere aggiuntivo pari ad € 15,00.





Le tariffe per gli oneri di custodia dei veicoli sottoposti a rimozione o blocco che vengono applicate dal Concessionario del servizio sono fissate nei termini di seguito elencati:

La custodia del veicolo nel giorno in cui è avvenuta la rimozione è gratuita.

Il corrispettivo dovuto per ogni giorno o frazione di giorno di permanenza del veicolo nel Deposito del Concessionario, successivo al giorno in cui è avvenuta la rimozione è pari:

- a) motocicli e autovetture sino a 15 q. € 3,00
- b) autovetture e autocarri da 15 t a 35 t € 5,00

veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q, si applicano le tariffe del punto 2) aumentate del 10% per ogni quintale o frazione di quintale superiore al valore di 35 q.

La Deliberazione della Giunta Comunale n. 25/18030 – 31 del 07/02/2019 ha ad oggetto la "Rideterminazione annuale delle **tariffe applicabili dal Concessionario** del servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta irregolare e/o che recano pericolo o intralcio alla circolazione. **Adeguamento ISTAT anno 2019**".

Le tariffe sono, pertanto, invariabili per tutta la durata della Concessione, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti e della





Navigazione n. 401 del 4 settembre 1998 che stabilisce che "<u>le tariffe di cui all'articolo 1 del Decreto sono aggiornate all'inizio di ogni anno dagli enti concedenti il servizio di rimozione</u>, secondo le previsioni di cui all'articolo 397, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, così come modificato dall'articolo 224 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, <u>in misura non superiore all'intera variazione</u>, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente".

L'aggiornamento periodico delle tariffe viene effettuato dall'Amministrazione Comunale in misura non superiore alla variazione accertata dall'ISTAT.

Le tariffe dovranno essere esposte e rese ben visibili al pubblico nelle aree di deposito in luoghi facilmente accessibili.

# **ARTICOLO 26**

# PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il personale della Ditta/Società concessionaria deve essere costantemente presente per tutta la durata del servizio di trasporto rimozione custodia e spostamento tecnico del veicolo ed eseguire prontamente gli interventi richiesti.

Il personale è tenuto ad eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza in modo da arrecare il minimo intralcio alla circolazione.





Il Concessionario si obbliga ad effettuare la rimozione con il personale preposto e a curare la custodia dei veicoli con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza, atte ad evitare danni agli stessi.

Il Concessionario è responsabile delle eventuali assenze dei propri dipendenti addetti al servizio di rimozione e dell'eventuale inadempimento delle prestazioni cui essi sono tenuti in funzione di tale servizio.

# ARTICOLO 27 CAUZIONE DEFINITIVA

Il Concessionario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata "Garanzia Definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. secondo quanto disposto dall'articolo 103, 1 comma, del medesimo Decreto, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Il valore biennale della Concessione del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 35 e 167 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., è pari ad € 127.000,00 IVA esclusa, calcolato sulla base del valore del servizio già affidato negli anni pregressi.

Nel caso in cui il servizio in Concessione dovesse essere rinnovato per la durata di ulteriori due anni il valore quadriennale della Concessione è pari in tal caso ad € 254.000,00 IVA esclusa.





Il Concessionario dovrà, ai fini della sottoscrizione del contratto, costituire una Cauzione Definitiva, pari al 10%, del valore biennale della Concessione, dell'importo complessivo di € 12.700,00 per la durata contrattuale di due anni, cauzione che dovrà essere rinnovata, per un importo pari al primo biennio contrattuale (€ 12.700,00), nel caso in cui l'Amministrazione Comunale si avvalesse della facoltà di procedere ad un ulteriore rinnovo contrattuale biennale della concessione di servizio.

La Cauzione Definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.

L'Amministrazione Comunale può richiedere al Concessionario la reintegrazione della Cauzione Definitiva ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Resta salva, comunque, la richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale del risarcimento degli ulteriori danni dalla stessa subiti dalla medesima, per i quali la Cauzione Definitiva non risulti capiente, che verranno posti a carico del Concessionario.

La mancata costituzione della "Garanzia Definitiva", secondo quanto disposto dall'articolo 103, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e sm.i., determina la decadenza dell'affidamento della concessione del servizio.





La Cauzione Definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1444 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della Cauzione Definitiva dovesse ridursi l'Amministrazione Comunale potrà richiedere il reintegro delle stessa per una somma di pari importo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per l'operatore economico al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione del periodo precedente, per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000, per l'operatore economico in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 oppure del 20 % per l'operatore economico in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.





L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzioni dei precedenti periodi, per l'operatore economico in possesso, in relazione ai beni o ai servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per l'operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per l'operatore economico in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La Cauzione Definitiva, secondo quanto disposto dall'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.





Lo svincolo si attua secondo le modalità previste dall'articolo 103, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

L'ammontare residuo della Cauzione Definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.

In caso di Raggruppamenti Temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, secondo quanto disposto dall'articolo 103, comma 10, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le Imprese.

# ARTICOLO 28 RESPONSABILITA' E COPERTURE ASSICURATIVE

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretto, causati a cose o persone nell'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori.





# Il Concessionario deve:

1) ai sensi dell'articolo 354, comma 1, lettera g) del D.P.R. 16/12/1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada" e dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 1998 n. 401, dotare ogni veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'articolo 2043 del Codice Civile, per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,70 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere A) e B) (veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t) e per un massimale non inferiore ad € 2.582.284,50 quanto ai veicoli da impiegare per i servizi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere C) ) (veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t) del medesimo Decreto.

# Non sono ammissibili polizze con massimali inferiori.

2) stipulare apposita Polizza Assicurativa RCT, con idonea Compagnia Assicurativa, da produrre all'atto della stipula del contratto, con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00, per eventuali danni arrecati nell'attività di custodia, a garanzia e copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto della Concessione, polizza che deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. La Polizza dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati indipendentemente dalla loro entità minima (non è ammessa la franchigia).

Il Concessionario ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti





comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni oggetto della presente Concessione, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonchè dall'operato di eventuali subappaltatori.

<u>La Polizza deve avere una validità non inferiore alla durata del contratto di concessione.</u>

# **ARTICOLO 29**

# OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. il Concessionario si obbliga a comunicare all'Amministrazione Comunale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 136 del 2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, nello stessi termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarare su di essi.

Il Concessionario si impegna, altresì, a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni modifica relativa ai dati trasmessi.





Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione Comunale e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della Legge in oggetto, il Codice Identificativo Gare (C.I.G.)., attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta dell'Amministrazione Comunale e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto.

Il Concessionario è obbligato ad inserire nel contratto sottoscritto con il subappaltatore un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

In caso di subappalto si applicano le disposizioni dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.





Il Concessionario trasmetterà tale contratto all'Agenzia delle Entrate, competente territorialmente, stante l'obbligo di verifica imposto all'Amministrazione Comunale dall'art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

# ARTICOLO 30 COMUNICAZIONE MODIFICAZIONE ASSETTI PROPRIETARI

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura di Impresa o Società e negli Organismi Tecnici e Amministrativi della stessa, dalla data di comunicazione di affidamento del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito e custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, in regime di concessione, fino alla data di scadenza del contratto di concessione.

Il Concessionario è tenuto a comunicare, inoltre, all'Amministrazione Comunale, tempestivamente, eventuali trasformazioni, fusioni e/o scissioni, che dovessero avvenire dalla data di comunicazione di affidamento del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito e custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, in regime di concessione, fino alla data di scadenza del contratto di concessione.

Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale a mezzo di Posta Elettronica Certificata.





# ARTICOLO 31 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, dell'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

Si applica l'articolo 106, comma 1, lettera d), 2 comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., nel caso in cui al Concessionario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2061 e s.m.i.

La successione nel contratto del Concessionario, conseguente a successione per causa di morte o a seguito di ristrutturazione societaria, comprese rilevazione, fusione, scissione, acquisizione o insolvenza di cui al comma precedente, deve essere effettuata con apposita comunicazione all'Amministrazione Comunale, corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata.

Si rinvia a quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), numero 2, che ha recepito l'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE e l'articolo 89 della Direttiva 2014/25/UE, che prevede la modifica del contratto in corso a condizione che l'operatore economico che subentra nel contratto soddisfi i criteri qualitativi e tecnici stabiliti inizialmente per lo svolgimento del servizio e la successione non implichi modifiche sostanziali al contratto.





# ARTICOLO 32 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito limitatamente alla seguente attività/servizio:

- <u>attività/servizio di rimozione o di spostamento limitatamente ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate</u>.

Il Concessionario che intende ricorrere al subappalto deve dichiararne l'intenzione all'Amministrazione Comunale in sede di presentazione della Documentazione Amministrativa prevista dal Disciplinare di Manifestazione di Interesse a svolgere il servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, in regime di concessione.

L'eventuale subappalto non puo comunque superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di servizio in concessione.

Il Concessionario è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Comunale almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali, oggetto della presente Concessione.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale a seguito di richiesta scritta del Concessionario.





Il Concessionario è soggetto integralmente all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i

# ARTICOLO 33 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

La regolarità contributiva è requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, in regime di concessione, che per la stessa partecipazione alla procedura di affidamento del servizio, oggetto di Concessione, che avviene previa presentazione della Manifestazione di Interesse.

Il Concessionario deve essere in regola con gli obblighi contributivi a decorrere dalla data di presentazione della Manifestazione di Interesse all'Amministrazione Comunale a svolgere il servizio e deve conservare tale regolarità contributiva non solo durante lo svolgimento della procedura di affidamento del servizio in concessione ma anche nel corso dell'esecuzione del contratto di concessione.

L'Amministrazione Comunale, in caso di irregolarità riscontrate durante l'esecuzione del servizio, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà al Concessionario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni.





# **ARTICOLO 34**

# DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 101, 1° comma e 111, comma 2°, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., il Direttore dell'Esecuzione del contratto di servizio, in concessione, è di norma il Responsabile Unico del Procedimento, che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione Comunale, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il Responsabile Unico del Procedimento o, nel caso in cui sia nominato dall'Amministrazione Comunale, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Amministrazione Comunale medesima in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15/05/2018.

Si applicano le disposizioni del Titolo III, che riguardano l'attività del Direttore dell'Esecuzione dei Contratti relativi a servizi e forniture ed in particolare gli articoli da 16 a 26, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018, Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15/05/2018.





# ARTICOLO 35 REFERENTI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di uno o più responsabili, anche soggetti a reperibilità, cui fare immediato riferimento per ogni eventuale comunicazione, contestazione o richiesta.

In particolare il Concessionario dovrà indicare la figura del responsabile del personale che assumerà la funzione di referente per le attività oggetto della concessione.

Le caratteristiche ed i compiti del responsabile saranno:

- avere competenza in ordine ai servizi previsti dal presente Capitolato Speciale;
- essere presente o rintracciabile con continuità con l'incarico di rappresentare il Concessionario sia dal punto di vista dell'esecuzione dell'attività, sia da quello di responsabile coordinatore del personale del Concessionario;
- in assenza del responsabile occorrerà che il Concessionario nomini un sostituto dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario si impegna a fornire un adeguato numero di recapiti telefonici e un indirizzo o più indirizzi di posta elettronica al quale fare riferimento in caso di problemi.

# ARTICOLO 36 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI





Il Concessionario si obbliga a rispettare e fare rispettare al personale impiegato per l'esecuzione del presente contratto di concessione tutte le prescrizioni previste dalla vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali ed in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 04/05/2016 e s.m.i., l'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e la normativa vigente in materia.

Il trattamento dei dati personali è improntato sui principi di liceità e di correttezza.

Il predetto trattamento svolge la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dell'operatore economico a partecipare alla procedura per l'affidamento, in concessione, del servizio di di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, procedura attuata attraverso la presentazione di Manifestazione di Interesse a svolgere il servizio medesimo e svolge la finalità di consentire la stipulazione del contratto da parte del Concessionario del servizio con l'Amministrazione Comunale e l'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i i dati personali del Concessionario del servizio e/o dei suoi dipendenti dallo stesso, forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase di adempimento contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale ed adempimenti di legge.





Il rifiuto del Concessionario del servizio al trattamento dei dati comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al contratto.

Il trattamento dei dati personali, nel corso dell'esecuzione del contratto, che avviene sia su supporto cartaceo sia su supporto informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza in funzione dell'esecuzione del contratto.

Al Concessionario si chiederà la trasmissione di tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione dei rapporti in base al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali" del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e in base all'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e alla normativa vigente in materia.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e non necessita di consenso.

I dati saranno trattati per l'esecuzione dei compiti e delle prerogative previste dalla citata normativa e potranno essere comunicati e trasmessi alle autorità di controllo.

Si prevede la pubblicazione dei dati essenziali ai fini della trasparenza e per garantire la corretta informazione agli organi di controllo.

Il Concessionario è responsabile dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e dei propri collaboratori.





Il Concessionario si impegna a selezionare il personale deputato all'esecuzione del contratto con particolare attenzione ai requisiti di affidabilità e discrezione e ad effettuare un costante aggiornamento della formazione del personale riguardo ai temi relativi alla sicurezza dei dati e delle informazioni ed ai rischi connessi al loro trattamento.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto, senza pregiudizio dell'onere risarcitorio dei danni provocati all'Amministrazione Comunale per effetto della condotta del Concessionario.

# ARTICOLO 37 PATTO DI INTEGRITA' DEL COMUNE DI ALESSANDRIA

Il Comune di Alessandria è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.

L'Amministrazione Comunale prevede l'obbligo per il Concessionario del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione di osservare, nel corso della procedura di affidamento del servizio e successivamente nel corso dell'esecuzione del contratto di concessione, tutte le norme previste nel Patto di Integrità approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 2163 del 08/06/2016.

La mancata osservanza di quanto previsto nel Patto di Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

# **ARTICOLO 38**





# SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero dei propri dipendenti il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale in via preventiva e tempestiva.

Il Concessionario è comunque obbligato ad assicurare in ogni caso interventi urgenti di rimozione e servizio di depositeria.

In particolare, qualora non fosse possibile, per cause di forza maggiore comprese le astensioni dal lavoro del personale del Concessionario per sciopero, procedere alle attività connesse con l'esazione e con i pagamenti e, più in generale, con le attività di cassa, il Concessionario è obbligato a garantire comunque l'attività di accettazione e riconsegna dei veicoli oltre a quella di rimozione.

# ARTICOLO 39 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

In caso di spostamento tecnico nulla è dovuto dai proprietari dei veicoli ed il Concessionario si impegna a non pretendere alcun compenso dall'Amministrazione Comunale fino ad un massimo di <u>30 autovetture</u> rimosse nell'arco di un anno.

Per gli interventi eccedenti tale soglia il Concessionario fatturerà al Comune di Alessandria il costo degli interventi effettuati alle tariffe previste nell'articolo 25 del Capitolato Speciale (e alle tariffe aggiornate annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale).





Poichè il Comune di Alessandria è incluso nell'Elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2014 n. 210, la fatturazione dovrà essere effettuata dal Concessionario mediante l'utilizzo della fattura elettronica ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 1, commi da 209 a 214 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, con indicazione del Codice Univoco Ufficio e del Codice Identificativo Gara.

Le fatture elettroniche emesse dal Concessionario per l'affidamento del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito e custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, dovranno essere intestate e inviate al Comune di Alessandria, Servizio Autononomo di Polizia Locale, Via Lanza n. 27/29, 15121 ALESSANDRIA, Codice Univoco Ufficio BVLVCQ (per aggiornamenti e modifiche visitare il sito www.comune.alessandria.it).

Ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo il regime dello "Split payment" o "Scissione dei Pagamenti" secondo il quale l'Imposta sul Valore Aggiunto non sarà più versata dal cessionario al cedente ma sarà versata direttamente da quest'ultimo all'Erario.

Si rinvia al sito istituzionale www.comune.alessandria.it/amministrazione trasparente/tempi medi di pagamento per l'indicatore di tempestività dei pagamenti secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei





Ministri (D.P.C.M.) del 22 settembre 2014 e successiva Circolare della Ragioneria Generale dello Stato MEF -RGS -Prot. 59216 del 22/07/2015.

Ai fini del pagamento del corrispettivo il Concessionario l'Amministrazione Comunale procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

# ARTICOLO 40 RECESSO

L'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto previsto dall'articolo 109, 1 comma, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dall'articolo 1373 del Codice Civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Concessionario da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 109, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

# ARTICOLO 41 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO E APPLICAZIONE DELLE PENALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO





Il Concessionario deve ottemperare agli obblighi contrattuali rispettando integralmente gli standard di qualità del servizio specificati nella parte tecnica.

Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri una delle violazioni al Capitolato Speciale di seguito elencate potrà procedere all'applicazione delle relative penali:

- a) € 200,00 in caso di effettuazione dei servizi in oggetto da parte del personale dipendente del Concessionario senza il tesserino di riconoscimento previsto dall'articolo 9, punto f) del Capitolato Speciale;
- b) € 200,00 in caso di mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale dei nominativi del personale dipendente del Concessionario all'atto di avvio del servizio in concessione secondo quanto previsto dall'articolo 9 punto f) del Capitolato Speciale;
- c) € 300,00 in caso di inosservanza dell'obbligo di esporre e rendere ben visibili al pubblico, nelle aree di deposito, in luoghi facilmente accessibili, le tariffe secondo quanto previsto dall'articolo 25 del Capitolato Speciale;
- d) € 300,00 in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle previste dall'articolo 25 del Capitolato Speciale per il primo anno di concessione del servizio (anno 2019) e negli anni successivi al primo anno di concessione del servizio in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle previste nella Deliberazione di Giunta Comunale, emanata annualmente dall'Amministrazione Comunale, avente ad oggetto la "Rideterminazione annuale delle tariffe applicabili dal Concessionario del servizio di rimozione e custodia dei veicoli lasciati in sosta irregolare e/o che recano pericolo o intralcio alla circolazione. Adeguamento ISTAT";
- e) € 300,00 in caso di omesso rilascio della ricevuta di pagamento;





- f) € 400,00 per mancato rispetto dei tempi di intervento da parte del Concessionario, previsti nell'articolo 21 del Capitolato Speciale;
- g) € 500,00 in caso di <u>inosservanze di condizioni e prescrizioni generali del presente</u>
  <u>Capitolato Speciale di lieve entità</u>, per le quali non sia fissata una penalità specifica.

Si precisa che in caso di gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere di diritto il contratto con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 44 del Capitolato.

L'Amministrazione Comunale, <u>alla prima infrazione</u>, procede alla sola contestazione formale della stessa, <u>assegnando un termine di 15 giorni per il corretto</u> adempimento.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il Concessionario, ove lo ritenga opportuno ha facoltà di trasmettere le proprie controdeduzioni in forma scritta all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, esaminate le controdeduzioni, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale.





<u>Dalla seconda infrazione commessa</u>, prima dell'irrogazione della penale, <u>l'Amministrazione Comunale contesterà per iscritto al Concessionario le inadempienze ravvisate entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della circostanza che vi ha dato luogo, assegnando, altresì, un termine per il corretto adempimento.</u>

Il Concessionario, entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorrenti dalla data della notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.

Qualora i predetti scritti difensivi non pervengano nel termine sopra indicato, ovvero l'Amministrazione Comunale ritenga infondate le giustificazioni presentate, provvederà all'applicazione delle penali previste.

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario, e viceversa, dovranno essere effettuate con posta elettronica certificata.

Le penali saranno riscosse dall'Amministrazione Comunale a seguito di emissione di nota di addebito.





L'Amministrazione Comunale ha facoltà di trattenere l'importo delle penali applicate sulla Cauzione Definitiva, importo che dovrà essere prontamente reintegrato dal Concessionario.

Rimane in ogni caso salvo il diritto di risarcimento dell'Amministrazione Comunale per ogni danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dall'inadempimento del Concessionario.

L'applicazione della/e penale/i non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

L'applicazione della/e penale/i non esclude qualsiasi altra azione legale che l'Amministrazione Comunale intenda eventualmente intraprendere a propria tutela.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto ("Delle obbligazioni") del Codice Civile, in quanto compatibili.

# ARTICOLO 42 RISOLUZIONE AUTOMATICA IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA





Il Concessionario è consapevole che l'affidamento, in concessione, del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata della Concessione.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di verificare, per tutta la durata del contratto e del suo eventuale rinnovo, la permanenza dei requisiti contemplati dalle disposizioni antimafia per l'affidamento delle prestazioni previste dal contratto stesso.

- Il Concessionario si impegna, comunque, a comunicare immediatamente all'Amministrazione Comunale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., quanto di seguito riportato:
- a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto nei riguardi dell'Impresa/Società stessa ovvero dei soggetti di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i;
- b) ogni modificazione intervenuta relativamente alla rappresentanza legale e agli altri soggetti di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i (articolo 30 del Capitolato Speciale);
- c) ogni variazione della propria composizione societaria rispetto a quella comunicata prima della stipula del contratto.

# **ARTICOLO 43**

<u>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVO DEI RISCHI DA INTERFERENZE</u>





L'Amministrazione Comunale – Servizio Prevenzione e Protezione – ha elaborato il Documento di Valutazione Preliminare dei Rischi da Interferenze secondo quanto disposto dall'articolo 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

In seguito all'atto di affidamento del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione al Concessionario e prima della stipulazione del contratto, l'Amministrazione Comunale, valutata la sussistenza dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale e di idoneità tecnico - professionale del Concessionario che ha presentato Manifestazione di Interesse a svolgere il servizio alle condizioni specificate nel presente Capitolato Speciale ed acquisite da parte del medesimo le informazioni relative agli effettivi rischi da interferenze, dovrà revisionare il Documento di Valutazione Preliminare dei Rischi da Interferenze e procedere alla redazione del Documento di Valutazione Definitivo dei Rischi da Interferenze.

# ARTICOLO 44 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto pubblico durante il suo periodo di efficacia se sono soddisfatte una o piu' condizioni previste dall'articolo 108, comma 1°, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile e s.m.i.

L'Amministrazione Comunale deve risolvere il contratto durante il suo periodo di efficacia, mediante comunicazione effettuata con Posta Elettronica Certificata al Concessionario, nei casi previsti dall'articolo 108, comma 2, lettere a) e b), c) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile e s.m.i.





Fermo restando il risarcimento dei danni subiti ed il recupero delle maggiori spese sostenute, l'Amministrazione Comunale concedente si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto con il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- 1) il venire meno, durante il periodo di validità del contratto di concessione, per qualsiasi motivo, dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico-professionale, previsti dal Disciplinare di Manifestazione di Interesse, che consentono il regolare svolgimento del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- 2) applicazione al Concessionario, nell'arco del biennio, di un numero di penali superiore a quattro;
- 3) inosservanza da parte del Concessionario delle norme previste nel Patto di Integrità approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 2163 del 08/06/2016 in applicazione dell'articolo 37 del Capitolato Speciale;
- 4) inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi di legge vigenti in materia di trattamento e protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall'articolo 36 del Capitolato Speciale avente ad oggetto la "Protezione dei dati personali";
- 5) inosservanza da parte del Concessionario dell'obbligo di eseguire transazioni finanziarie avvalendosi del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, così come previsto dall'articolo 3, comma 8°, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, secondo





quanto disciplinato dall'articolo 29 del Capitolato Speciale avente ad oggetto "Obblighi relativi alla Tracciabilità dei flussi finanziari";

- 6) inosservanza da parte del Concessionario delle norme sull'avvalimento disciplinato dall'articolo 89 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., avente ad oggetto l' istituto dell'Avvalimento;
- 7) inosservanza da parte del Concessionario delle disposizioni relative al subappalto del servizio disciplinato dall'articolo 32 del Capitolato Speciale;
- 8) inosservanza da parte del Concessionario dell'obbligo di pagamento del Canone di Concessione annuale all'Amministrazione Comunale, obbligo previsto e disciplinato dall'articolo 8 del Capitolato Speciale;
- 9) inosservanza da parte del Concessionario delle norme di legge vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
- 10) nel caso di mancata reintegrazione da parte del Concessionario della Cauzione Definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale;
- 11) nel caso di gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario.





Nei casi previsti dal seguente articolo, punti da 1) a 11), l'Amministrazione Comunale concedente dovrà comunicare al Concessionario del servizio, a mezzo di comunicazione che deve avvenire mediante posta elettronica certificata, che intende valersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di "forza maggiore" verificatisi dopo la data della stipula del contratto di concessione.

Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza.

In tali casi il Concessionario non è passibile di risoluzione del contratto per inadempienza se la mancata ottemperanza agli obblighi contrattuali sia dovuta ad una causa di "forza maggiore".

In caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno e l'Amministrazione Comunale è liberata da ogni obbligo sui servizi già erogati.

L'Amministrazione Comunale, in caso di risoluzione del contratto, provvede ad incamerare l'intero importo della Cauzione Dfinitiva prestata dal Concessionario, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.





Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato Speciale, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile nonché alle disposizioni di cui all'articolo 108 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

# **ARTICOLO 45**

# ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PREVISTI DAL CODICE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, l'Amministrazione Comunale garantisce il rispetto da parte dei dipendenti pubblici coinvolti nelle procedure di appalto, delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16/04/2013 avente ad oggetto il "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165".

Ai sensi dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 gli obblighi di condotta, previsti dal Codice di Comportamento medesimo sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonchè nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.





# ARTICOLO 46

# **SPESE DI CONTRATTO**

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente concessione saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

# **ARTICOLO 47**

# **CONTRATTO**

Il Legale Rappresentante del Concessionario dovrà presentarsi, per la sottoscrizione del contratto, nel giorno e nell'ora che verranno indicati dall'Amministrazione Comunale, a mezzo di comunicazione che deve avvenire mediante posta elettronica certificata,

Nell'occasione dovrà produrre, previa costituzione della Cauzione Definitiva, la documentazione richiesta dall'Ufficio Contratti dell'Amministrazione Comunale.

Ove tale termine non venga rispettato, senza giustificati motivi, l'Amministrazione Comunale potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'affidamento del servizio di rimozione, blocco, trasporto, deposito, custodia e restituzione dei veicoli rimossi, nel territorio del Comune di Alessandria, ai sensi degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, in concessione.

Formano parte integrante del contratto:

a) Il Capitolato Speciale





b) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Formano parte integrante e sostanziale del contratto:

- a)la Polizza Assicurativa RCT, stipulata con idonea Compagnia Assicurativa, con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00, per eventuali danni arrecati nell'attività di custodia, a garanzia e copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto della Concessione, polizza che deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto. La polizza deve comprendere la copertura dei danni arrecati indipendentemente dalla loro entità minima (non è ammessa la franchigia;
- b) la <u>Cauzione Definitiva</u>, pari al 10% dell'importo contrattuale, disciplinata dall'articolo 27 del Capitolato Speciale, che è pari ad € 12.700,00 IVA esclusa per la durata contrattuale di due anni.

La cauzione dovrà essere rinnovata, per un importo pari al primo biennio contrattuale, nel caso in cui l'Amministrazione Comunale si avvalga della facoltà di procedere ad un ulteriore rinnovo contrattuale biennale della concessione di servizio.

Per quanto non previsto nel Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del Decreto Legislativo medesimo, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (Nuova norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

L'Amministrazione Comunale si riserva, anche dopo la stipula del contratto con il





Concessionario, la facoltà di porre in essere le procedure di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai fini della presente procedura di affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i.

# ARTICOLO 48 INFORMAZIONI AI CITTADINI

Il personale addetto al servizio di depositeria dovrà fornire telefonicamente ai cittadini, negli orari di apertura, le informazioni relative alla presenza o meno del veicolo all'interno del deposito, alle modalità per ottenere la restituzione nonché eventuali altre informazioni attinenti le attività regolate dal presente contratto di concessione.

Particolare rilevanza dovrà essere data agli aspetti legati alla comunicazione con l'utenza allo scopo di evitare informazioni incomplete o fuorvianti.

Il linguaggio usato nelle comunicazioni verbali o negli stampati informativi dovrà essere improntato sempre alla massima chiarezza e comprensibilità.

# ARTICOLO 49 FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza del presente contratto sarà devoluta alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente sarà quello di Alessandria.





# ARTICOLO 50 RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Capitolato Speciale valgono e si applicano le norme vigenti in materia.